



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 05/11/2002**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 1497

D.P.R. 203/88. Autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 25/7/91 delle 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'all. 2 del decreto medesimo: criteri, procedure e modulistica. Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico poco significativo.

L'assessore all'Ambiente, Michele SACCOMANNO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Ecologia, riferisce:

Considerato che:

Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possono provocare inquinamento atmosferico;

Il D.P.R. 25.7.91, al Capo III, definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che le Regioni autorizzano le stesse in via generale. Stabilisce altresì che le Regioni, in conformità con il punto 19) del D.P.C.M. 21.7.89, possono predisporre procedure specifiche di autorizzazioni.

Preso atto delle seguenti fonti normative:

- legge 13 luglio 1966, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";
- d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie";
- art. 101 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616: "Trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative";
- legge regionale 16 maggio 1985, n. 31: "Disciplina del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico";
- d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203: "(...) Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali (...)";
- d.p.c.m. 21 luglio 1989: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della L. 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del d.p.r. n. 203/88 (...)";
- d.m. 12 luglio 1990: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali"

e la fissazione dei valori minimi di emissione";

- d.p.r. 25.07.91: "Modifiche e coordinamento in materia di emissioni, poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con d.p.c.m. in data 21 luglio 1989";

- legge 21 gennaio 1994, n. 61: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";

- legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente disposizioni per la certificazione e la comunicazione antimafia modificata con legge 17 gennaio 1994, n. 47 e con decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come successivamente integrato e modificato;

- circolare della presidenza del consiglio dei ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1990;

- legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

- d.l.vo n. 112 del 31.3.1998;

- l.r. n.6/9Q "Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A)";

- l.r. n. 7/99;

- l.r. n. 17/2000.

In Vista della operatività del trasferimento alle Province delle funzioni autorizzative ai sensi del D.P.R. 203/88, così come disciplinato dalla l.r. n. 17/2000, si ritiene opportuno definire gli atti di competenza regionale ai fini della accelerazione e semplificazione delle procedure autorizzative ai sensi del precitato D.P.R. 203/88:

Il competente Settore Ecologia, sulla base della normativa di cui innanzi, ha predisposto un "elaborato tecnico", approvato dal C.R.I.A.P. nella seduta del 19.04.2002, con il quale sono proposti: "Criteri e procedure applicative in for-a all'art. 5 del DPR del 25 Luglio 1991, per l'autorizzazione in via generale delle 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico, giusto quanto previsto all'art. 4 del precitato Decreto".

Ciò premesso:

Si ritiene sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale:

? L'elaborato di cui al punto precedente, contenente la modulistica di seguito elencata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

a) i fac-simile di domanda - (sezioni A e B):

sezione A - per la richiesta di autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto o alla sua modifica sostanziale e/o al trasferimento di un impianto già esistente, al quale i titolari di attività produttive e/o impianti soggetti ad autorizzazione preventiva, dovranno far riferimento, in sede di presentazione della propria istanza;

sezione B - per la richiesta di adeguamento, da parte di soggetti già destinatari di provvedimenti autorizzativi per impianti a ridotto inquinamento, che intendono avvalersi delle procedure di autorizzazione in via generale;

b) "gli specifici "Allegati Tecnici", per le 31 attività di cui agli allegati da 1 a 31, secondo l'ordine indicato dal DPR 25 luglio 1991, riguardanti le emissioni rivenienti dalle specifiche attività produttive ed i valori limite da rispettare (schede tecniche da 1 a 31) preceduti da "premessa" inerente le emissioni odorigene, parte integrante delle 31 schede tecniche;

c) l'indicazione della migliore tecnologia, al momento disponibile, al fine del contenimento delle emissioni (sezione C - da C1 a C16);

d) prescrizioni e considerazioni generali di carattere amministrativo attinenti: riferimenti normativi, criteri di manutenzione, messa in esercizio ed a regime, modalità e controllo delle emissioni, metodologia analitica (sezione D);

e) nota esplicativa (sezione E).

? I criteri e le procedure di seguito esplicitate, per l'applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991:

1. l'autorizzazione, in via generale, alla costruzione di nuovi impianti, alla modifica sostanziale e/o al trasferimento di impianti esistenti, assumerà efficacia dal SESSANTESIMO giorno decorrente dalla posteriore tra le due date attestanti il ricevimento, da parte dell'Autorità Competente (Regione Puglia ovvero Provincia) e del Comune interessato, della relativa domanda, così come riportato sulle ricevute di ritorno delle cartoline postali della RACCOMANDATA o sulle relative TIMBRATURE apposte dagli Uffici protocollo dei due enti, in caso di presentazione a MANO della precitata domanda;

2. l'Autorità Competente (Regione Puglia ovvero Provincia) o il Comune che avesse espresso, relativamente alla singola istanza, osservazioni di carattere urbanistico e/o ambientale, potrà, entro il suddetto termine dei SESSANTA giorni, rispettivamente adottare o richiedere l'applicazione della procedura prevista nell'art. 7 del DPR 203/88, comunicandola alla Ditta interessata;

3. le domande per l'autorizzazione di nuovi impianti, nonché per le modifiche e/o i trasferimenti di impianti già esistenti, DOVRANNO essere compilate secondo lo schema di domanda della " sezione A" dell'allegato;

4. il titolare dell'opificio, ove ritenga che il proprio impianto debba essere autorizzato con modalità e contenuti DIVERSI da quelli previsti nell'autorizzazione generale, può richiedere il rilascio di un provvedimento individuale, ai sensi degli artt. 6 e 15 del DPR 203/88;

5. i titolari di attività e/o impianti che intendono avvalersi dell'autorizzazione in via generale, sono comunque tenuti ad espletare le procedure di cui all'art. 8 del DPR 203/88;

6. qualora, le emissioni provenienti da un impianto produttivo, superino o ci sia il rischio del superamento dei valori-limite riportati nello specifico allegato tecnico (schede tecniche in allegato da 1 a 31), i titolari dovranno adottare la tecnologia della "sezione C" dell'allegato (la migliore conosciuta allo stato) per il contenimento delle emissioni;

7. è fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del DPR 203/88;

8. qualora, soggetti interessati, abbiano presentato domanda di autorizzazione per nuovi impianti o per modifica e/o trasferimento di cicli produttivi, relativamente alla quale la Regione Puglia non si sia ancora pronunciata, potranno presentare integrazioni tecniche facendo riferimento a quanto indicato nello specifico allegato tecnico;

9. la Giunta Regionale potrà, in seguito, aggiornare, rivedendone il contenuto, gli allegati tecnici in ossequio alla evoluzione della migliore tecnologia disponibile e/o in relazione alla entrata in vigore di nuove e più specifiche norme in materia di inquinamento atmosferico;

10. i soggetti che intendano svolgere, nello stesso insediamento produttivo, due o più attività a ridotto inquinamento atmosferico, possono avvalersi dell'autorizzazione in via generale, fermo restando il rispetto del quantitativo massimo di materie prime previsto per ogni singola attività di specifico interesse, compresa nell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991, qualora la somma dei quantitativi delle singole materie prime utilizzate, caratterizzate dalla comune emissione in atmosfera o di SOV(\*) o di polveri, non superi il quantitativo più elevato dei prodotti tra quelli riferiti alle singole attività considerate; i quantitativi di materie prime necessari per la produzione dei contenitori dei prodotti derivanti dalle attività di cui ai punti 9, 19, 20, 22, 25 e 31 dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991 che, causa la loro deperibilità, devono essere immediatamente confezionati, non concorrono alla precitata sommatoria;

(\*) Per SOV (Sostanza Organica Volatile), si intende qualsiasi composto avente a 20°C, una tensione di vapore di 0,01 kPa o più o avente una corrispondente volatilità, in particolari condizioni di impiego, e contenente almeno gli elementi carbonio e idrogeno o con l'idrogeno parzialmente o completamente sostituito da alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo o azoto, fatta eccezione per gli ossidi di carbonio e per i carbonati inorganici.

11. i legali rappresentanti di impianti esercenti attività a ridotto inquinamento atmosferico, già autorizzati, possono presentare dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui alla "sezione B" dell'allegato al presente provvedimento, con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella scheda tecnica per la specifica attività, entro sei mesi dalla data attestante il ricevimento da parte dell'Autorità Competente (Regione Puglia ovvero Provincia), così come indicata sulla ricevuta di ritorno della cartolina utilizzata per la spedizione raccomandata o sulla timbratura apposta dall'Ufficio del protocollo (dell'Autorità Competente), in caso di consegna a mano. L'osservanza delle prescrizioni, da parte della Ditta, sarà verificata dal Servizio di Rilevamento competente per territorio (P.M.P. o A.R.P.A.);

12. è individuata la "soglia massima" di consumo delle materie prime, come di seguito specificata, al di sotto della quale è previsto l'esonero dall'art. 8, comma 2 del DPR 203/88 e dai controlli periodici di cui al precedente articolo 7 del decreto medesimo, sulla base di specifica autocertificazione resa dal soggetto interessato all'atto della domanda:

- 10% del quantitativo di materie prime previste per l'attività di cui al punto 4 dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991;
- 10% del quantitativo di materie prime previste per l'attività di cui al punto 5, dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991, limitatamente alla produzione degli articoli in gomma;
- Numero massimo di SEI addetti per l'attività di cui al punto 13 del DPR 25/07/1991;
- 20 Kg/anno di consumo di materiale per la saldatura di cui all'attività al punto 30 del DPR 25/07/1991;
- 20% del quantitativo di materie prime o dei prodotti previsti per ogni singola attività delle rimanenti previste nell'allegato 2 al DPR 25/07/1991;

13. è altresì previsto, per le aziende registrate EMAS e/o certificate ISO 14001, previa presentazione di copia conforme del certificato di registrazione rilasciato da uno degli organismi autorizzati a livello Ministeriale, l'esonero dalla trasmissione periodica delle analisi, Per esse vige l'obbligo di effettuare gli

autocontrolli sulla base di quanto previsto dai relativi sistemi di gestione ambientale. Al fine delle verifiche, le predette aziende, sono tenute ad esibire i registri, previsti nell'autocontrollo, agli organi preposti.

L'agevolazione cessa col venir meno della registrazione. In tal caso, le ditte sono tenute a darne tempestiva comunicazione agli enti interessati ed a rispettare criteri, procedure e quant'altro previsto nel presente atto e relativi allegati;

14. l'autorizzazione in via generale può essere richiesta solo e soltanto per opifici esercenti esclusivamente attività definite a ridotto inquinamento atmosferico alla luce delle vigente normativa. Qualora invece nell'ambito dello stesso opificio siano presenti attività diverse da quelle specificate all'art. 4 del DPR 25/07/1991 dovrà essere richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del DPR 203/88 per l'intero impianto;

15. il controllo e l'osservanza degli adempimenti prescritti, di quanto contenuto nel presente provvedimento e relativi allegati, oltre che di ogni altra disposizione di legge, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sono demandati al soggetto responsabile del servizio di rilevamento, competente per territorio (P.M.P. o A.R.P.A.).

Conseguentemente

disporre, per effetto dell'approvazione del presente atto, la revoca dei provvedimenti di G.R. n. 1196 del 1 ° aprile 1996 (panificazione), n. 1917 del 6 maggio 1996 (autocarrozzerie) e n. 39 del 21 gennaio 1997 (torrefazione).

I legali rappresentanti di impianti con attività a ridotto inquinamento atmosferico, già autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6 e 12 con le citate deliberazioni, possono conformarsi al disposto del presente provvedimento inoltrando specifica istanza all'Autorità competente (Regione ovvero Provincia), redatta secondo lo schema di cui alla "sezione B".

Disporre, altresì, in merito alle "attività ad inquinamento poco significativo" che i titolari degli opifici esercenti le attività di cui all'allegato 1 del DPR 25/07/1991, presentino la prevista dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto, direttamente al Comune di pertinenza.

Alla luce di quanto riferito, si propone l'adozione da parte della Giunta Regionale dei criteri e procedure applicative in forza all'art. 5 del DPR del 25 Luglio 1991, nonché dell'elaborato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il rilascio dell'autorizzazione in via generale delle 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificate nell'allegato 2 al decreto medesimo.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 lettera c) della l.r. n. 7/97.

Il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile ai sensi della l.r. n. 28/2001.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore Ecologia e dal funzionario istruttore;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

Di adottare il presente provvedimento concernente l'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del DPR del 25 luglio 1991, delle 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico, di cui all'allegato 2 del decreto medesimo;

Di approvare l'elaborato tecnico, allegato, quale parte integrante al presente provvedimento costituito da:

a) i fac-simile di domanda - (sezioni A e B):

sezione A - per la richiesta di autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto o alla sua modifica sostanziale e/o al trasferimento di un impianto già esistente, al quale i titolari di attività produttive e/o impianti soggetti ad autorizzazione preventiva, dovranno far riferimento, in sede di presentazione della propria istanza;

sezione B - per la richiesta di adeguamento, da parte di soggetti già destinatari di provvedimenti autorizzativi per impianti a ridotto inquinamento, che intendono avvalersi delle procedure di autorizzazione in via generale;

b) "gli specifici "Allegati Tecnici" per le 31 attività di cui agli allegati da 1 a 31, secondo l'ordine indicato dal DPR 25 luglio 1991, riguardanti le emissioni rivenienti dalle specifiche attività produttive ed i valori limite da rispettare (schede tecniche da 1 a 31) preceduti da "premessa " inerente le emissioni odorigene, parte integrante delle 31 schede tecniche;

c) l'indicazione della migliore tecnologia, al momento disponibile, al fine del contenimento delle emissioni (sezione C - da C1 a C16);

d) prescrizioni e considerazioni generali di carattere amministrativo attinenti: riferimenti normativi, criteri di manutenzione, messa in esercizio ed a regime, modalità e controllo delle emissioni, metodologia analitica (sezione D);

e) nota esplicativa (sezione E).

Di approvare i criteri e le procedure di seguito esplicitate:

1. l'autorizzazione, in via generale, alla costruzione di nuovi impianti, alla modifica sostanziale e/o al trasferimento di impianti esistenti, assumerà efficacia dal SESSANTESIMO giorno decorrente dalla posteriore tra le due date attestanti il ricevimento, da parte dell'Autorità Competente (Regione Puglia ovvero Provincia) e del Comune interessato, della relativa domanda, così come riportato sulle ricevute di ritorno delle cartoline postali della RACCOMANDATA o sulle relative TIMBRATURE apposte dagli Uffici protocollo dei due enti, in caso di presentazione a MANO della precitata domanda;

2. l'Autorità Competente (Regione Puglia ovvero Provincia) o il Comune che avesse espresso, relativamente alla singola istanza, osservazioni di carattere urbanistico e/o ambientale, potrà, entro il suddetto termine dei SESSANTA giorni, rispettivamente adottare o richiedere l'applicazione della procedura prevista nell'art. 7 del DPR 203/88, comunicandola alla Ditta interessata;

3. le domande per l'autorizzazione di nuovi impianti, nonché per le modifiche e/o i trasferimenti di

impianti già esistenti, DOVRANNO essere compilate secondo lo schema di domanda della " sezione A" dell'allegato;

4. il titolare dell'opificio, ove ritenga che il proprio impianto debba essere autorizzato con modalità e contenuti DIVERSI da quelli previsti nell'autorizzazione generale, può richiedere il rilascio di un provvedimento individuale, ai sensi degli artt. 6 e 15 del DPR 203/88;

5. i titolari di attività e/o impianti che intendono avvalersi dell'autorizzazione in via generale, sono comunque tenuti ad espletare le procedure di cui all'art. 8 del DPR 203/88;

6. qualora, le emissioni provenienti da un impianto produttivo, superino o ci sia il rischio del superamento dei valori-limite riportati nello specifico allegato tecnico (schede tecniche in allegato da 1 a 31), i titolari dovranno adottare la tecnologia della "sezione C" dell'allegato (la migliore conosciuta allo stato) per il contenimento delle emissioni;

7. è fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del DPR 203/88;

8. qualora, soggetti interessati, abbiano presentato domanda di autorizzazione per nuovi impianti o per modifica e/o trasferimento di cicli produttivi, relativamente alla quale la Regione Puglia non si sia ancora pronunciata, potranno presentare integrazioni tecniche facendo riferimento a quanto indicato nello specifico allegato tecnico;

9. la Giunta Regionale potrà, in seguito, aggiornare, rivedendone il contenuto, gli allegati tecnici in ossequio alla evoluzione della migliore tecnologia disponibile e/o in relazione alla entrata in vigore di nuove e più specifiche norme in materia di inquinamento atmosferico;

10. i soggetti che intendano svolgere, nello stesso insediamento produttivo, due o più attività a ridotto inquinamento atmosferico, possono avvalersi dell'autorizzazione in via generale, fermo restando il rispetto del quantitativo massimo di materie prime previsto per ogni singola attività di specifico interesse, compresa nell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991, qualora la somma dei quantitativi delle singole materie prime utilizzate, caratterizzate dalla comune emissione in atmosfera o di SOV(\*) o di polveri, non superi il quantitativo più elevato dei prodotti tra quelli riferiti alle singole attività considerate; i quantitativi di materie prime necessari per la produzione dei contenitori dei prodotti derivanti dalle attività di cui ai punti 9, 19, 20, 22, 25 e 31 dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991 che, causa la loro deperibilità, devono essere immediatamente confezionati, non concorrono alla precitata sommatoria;

(\*) Per SOV (Sostanza Organica Volatile), si intende qualsiasi composto avente a 20°C, una tensione di vapore di 0,01 kPa o più o avente una corrispondente volatilità, in particolari condizioni di impiego, e contenente almeno gli elementi carbonio e idrogeno o con l'idrogeno parzialmente o completamente sostituito da alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo o azoto, fatta eccezione per gli ossidi di carbonio e per i carbonati inorganici.

11. i legali rappresentanti di impianti esercenti attività a ridotto inquinamento atmosferico, già autorizzati, possono presentare dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui alla "sezione B" dell'allegato al presente provvedimento, con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella scheda tecnica per la specifica attività, entro sei mesi dalla data attestante il ricevimento da parte dell'Autorità Competente (Regione Puglia ovvero Provincia), così come indicata sulla ricevuta di ritorno della cartolina utilizzata per la spedizione raccomandata o sulla timbratura apposta dall'Ufficio del protocollo (dell'Autorità Competente), in caso di consegna a mano.

L'osservanza delle prescrizioni, da parte della Ditta, sarà verificata dal Servizio di Rilevamento

competente per territorio (P.M.P. o A.R.P.A.);

12. è individuata la "soglia massima" di consumo delle materie prime, come di seguito specificata, al di sotto della quale è previsto l'esonero dall'art. 8, comma 2 del DPR 203/88 e dai controlli periodici di cui al precedente articolo 7 del decreto medesimo, sulla base di specifica autocertificazione resa dal soggetto interessato all'atto della domanda:

- 10% del quantitativo di materie prime previste per l'attività di cui al punto 4 dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991;
- 10% del quantitativo di materie prime previste per l'attività di cui al punto 5, dell'allegato 2 del DPR 25 luglio 1991, limitatamente alla produzione degli articoli in gomma;
- Numero massimo di SEI addetti per l'attività di cui al punto 13 del DPR 25/07/1991;
- 20 Kg/anno di consumo di materiale per la saldatura di cui all'attività al punto 30 del DPR 25/07/1991;
- 20% del quantitativo di materie prime o dei prodotti previsti per ogni singola attività delle rimanenti previste nell'allegato 2 al DPR 25/07/1991;

13. è altresì previsto, per le aziende registrate EMAS e/o certificate ISO 14001, previa presentazione di copia conforme del certificato di registrazione rilasciato da uno degli organismi autorizzati a livello Ministeriale, l'esonero dalla trasmissione periodica delle analisi. Per esse vige l'obbligo di effettuare gli autocontrolli sulla base di quanto previsto dai relativi sistemi di gestione ambientale. Al fine delle verifiche, le predette aziende, sono tenute ad esibire i registri, previsti nell'autocontrollo, agli organi preposti.

L'agevolazione cessa col venir meno della registrazione. In tal caso, le ditte sono tenute a darne tempestiva comunicazione agli enti interessati ed a rispettare criteri, procedure e quant'altro previsto nel presente atto e relativi allegati;

14. l'autorizzazione in via generale può essere richiesta solo e soltanto per opifici esercenti esclusivamente attività definite a ridotto inquinamento atmosferico alla luce delle vigenti normative. Qualora invece nell'ambito dello stesso opificio siano presenti attività diverse da quelle specificate all'art. 4 del DPR 25/07/1991 dovrà essere richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del DPR 203/88 per l'intero impianto;

15. il controllo e l'osservanza degli adempimenti prescritti, di quanto contenuto nel presente provvedimento e relativi allegati, oltre che di ogni altra disposizione di legge, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sono demandati al soggetto responsabile del servizio di rilevamento, competente per territorio (P.M.P. o A.R.P.A.).

Conseguentemente

Disporre, per effetto dell'approvazione del presente atto, la revoca dei provvedimenti di G.R. n. 1196 del 1° aprile 1996 (panificazione), n. 1917 del 6 maggio 1996 (autocarrozzerie) e n. 39 del 21 gennaio 1997 (torrefazione).

I legali rappresentanti di impianti con attività a ridotto inquinamento atmosferico, già autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6 e 12 con le citate deliberazioni, possono conformarsi al disposto del presente provvedimento inoltrando specifica istanza all'Autorità competente (Regione ovvero Provincia), redatta secondo lo schema di cui alla "sezione B".

Disporre, altresì, in merito alle "attività ad inquinamento poco significativo" che i titolari degli opifici esercenti le attività di cui all'allegato 1 del DPR 25/07/1991, presentino la prevista dichiarazione sulla



sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto, direttamente al Comune di pertinenza.

Di demandare il controllo e l'osservanza degli adempimenti prescritti, di quanto contenuto nel presente provvedimento e relativi allegati, oltre che di ogni altra disposizione di legge, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, al soggetto responsabile del servizio di rilevamento, competente per territorio (P.M.P. o A.R.P.A.);

Di trasmettere il presente Atto all'A.R.P.A. Puglia ed ai Presidi Multizonali di Prevenzione delle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, a cura del Settore Ambiente;

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Di disporre la pubblicazione dell'atto stesso mediante l'adozione di circolari da diffondere presso gli enti locali e le associazioni di categoria con le modalità di cui alla delib. G.R. n. 326/98.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto